

Assicurazione di campionari

Condizioni generali (CGAC 2006)

Edizione 01.2021

Condizioni generali

Assicurazione di campionari

Condizioni generali

Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Baloise Assicurazione SA (in seguito denominata Baloise), Aeschengraben 21, casella postale, 4002 Basel.

A Disposizioni generali

Art. 1

Definizione di polizza

La polizza attesta l'esistenza di un contratto d'assicurazione in base al quale i campionari specificati sono assicurati

- nel periodo di durata del contratto,
- in ragione della somma d'assicurazione convenuta,
- contro pagamento del premio convenuto e
- in virtù delle condizioni e delle clausole menzionate.

Art. 2

Oggetto dell'assicurazione

Sono assicurati i campionari specificati nella polizza, incluso l'imballaggio (cofanetti o simili), durante i viaggi e gli incontri d'affari.

Art. 3

Persone assicurate

Sono assicurati il contraente nonché i suoi commessi viaggiatori.

Art. 4

Durata e disdetta del contratto

Il contratto entra in vigore alla data indicata nella polizza. Se è stato concluso per un anno o per un periodo più lungo, esso si rinnova di anno in anno se non viene disdetto per iscritto o tramite prova per testo almeno 3 mesi prima della scadenza.

Dopo ogni sinistro risarcibile entrambe, il contratto può essere disdire per iscritto o tramite prova per testo:

- a. lo stipulante entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità;
- b. la Baloise, al più tardi, all'atto del pagamento dell'indennità.

Il contratto si estingue dopo 14 giorni da quando la disdetta è pervenuta al destinatario.

Art. 5

Durata della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio nel momento in cui i campionari assicurati lasciano i locali commerciali del contraente e termina nel momento in cui vi fanno ritorno, ma al più tardi allo scadere della durata contrattuale prevista dalla polizza.

Art. 6

Obbligo di notifica del contraente

Il contraente deve comunicare spontaneamente alla Baloise tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

Quest'obbligo sussiste anche nel caso in cui si possa supporre che dette circostanze siano già a conoscenza della Baloise o del suo agente.

Ogni forma di reticenza, di inganno, ogni dichiarazione falsa o inesatta libera la Baloise dal vincolo contrattuale.

B Estensione dell'assicurazione

Art. 7

Rischi e danni assicurati

- 7.1. I campionari sono assicurati contro la perdita e l'avaria.
- 7.2. Tuttavia, se i campionari sono affidati alla sorveglianza personale dell'assicurato, la perdita è assicurata solo quando è la conseguenza diretta di:
 - irruzione in abitazioni private o effrazione d'automobili o di contenitori,
 - minaccia o uso di violenza nei confronti dell'assicurato o dell'incapacità di quest'ultimo di opporre resistenza in seguito ad incidente o a decesso,
 - uno degli eventi seguenti:
 - collisione o caduta del mezzo di trasporto, deragliamento, caduta di aerei,
 - crollo di costruzioni,
 - incendio, esplosione, fulmine, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, valanga, smottamento, caduta di masse di neve, caduta massi, maremoto, uragano (velocità del vento superiore a 100 km orari).
- 7.3. Qualora si verifichi o incomba un danno risarcibile, la Baloise assume i costi
 - dell'intervento di un perito,
 - per prevenire o ridurre il sinistro.

Condizioni generali

Assicurazione di campionari

Art. 8

Accordi particolari

Solo in virtù di accordi particolari definiti prima del verificarsi del rischio sono assicurati:

- 8.1. spedizioni intese a completare i campionari,
- 8.2. partecipazione a esposizioni, fiere, borse e aste pubbliche,
- 8.3. prelievo di imposte di consumo e doganali,
- 8.4. furto da parte di interessati durante le trattative di vendita,
- 8.5. conseguenze di eventi di ordine politico o sociale quali:
 - guerra,
 - eventi analoghi alla guerra (ad es. occupazione di territori stranieri, incidenti di frontiera),
 - guerra civile, rivoluzione, ribellione,
 - preparativi di guerra e misure belliche,
 - esplosione o altri effetti di mine, siluri, bombe od altri ordigni bellici,
 - confisca, requisizione, sequestro, sottrazione o ritenzione da parte di governi, autorità o organi di potere,
 - scioperi, serrate o sommosse (sono considerate delle sommosse gli atti dolosi o di violenza che sono perpetrati durante degli assembramenti, disordini o tumulti ed i conseguenti saccheggi),
 - terrorismo (è considerato terrorismo ogni atto di violenza o minaccia di violenza per raggiungere scopi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti di essa o a esercitare influenza su un governo o su istituzioni statali).

La Baloise non risponde neppure nel caso in cui è verosimile che un danno, la cui causa non può essere accertata, sia la conseguenza di uno degli eventi sopraindicati.

Art. 9

Esclusioni

- 9.1. Non sono assicurate le conseguenze di:
 - dimenticanze e smarrimenti dovuti alla distrazione dell'assicurato,
 - sequestro, confisca o ritenzione da parte di governi, autorità o organi di potere; fermo restando quanto stabilito all'art. 8e,
 - ritardo nel trasporto o nella consegna,
 - dolo dell'assicurato; in caso di colpa grave del contraente, la Baloise è autorizzato a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa,

- falsa dichiarazione nonché infrazione delle disposizioni sull'importazione, l'esportazione o il transito e la violazione delle normative in materia di trasporto,
- perdite di usufrutto o di esercizio,
- imballaggio inadeguato o insufficiente.

9.2. Inoltre non sono assicurati i danni causati da:

- umidità dell'aria e influssi della temperatura,
- vizi legati alla natura stessa della merce come l'auto-deterioramento,
- uso, usura e lavorazione,
- energia nucleare e dalla radioattività. Quest'esclusione non si riferisce ai danni causati da isotopi radioattivi ed installazioni per la produzione di raggi ionizzanti (p.es. per scopi medici),
- uso di armi chimiche, biologiche, bio-chimiche o elettromagnetiche.

9.3. Non sono inoltre assicurati:

- i danni indiretti quali le perdite di interessi, le differenze di cambio o di prezzo,
- inconvenienti connessi ad un sinistro,
- ammanchi d'inventario,
- richieste di riscatto,
- permanenza dei campionari in abitazioni private in Svizzera e all'estero, eccettuato il domicilio dell'assicurato in Svizzera.

9.4. La Baloise è esonerato da ogni obbligo di prestazione nel caso in cui:

- terze persone presentano i campionari o conducono le trattative di vendita,
- il campionario viene lasciato in consegna presso il cliente,
- il campionario viene esposto in vetrine o simili,
- non vengono rispettate le misure di sicurezza convenute.

C Determinazione del valore

Art. 10

Valore di assicurazione

Il valore di assicurazione corrisponde ai prezzi di costo.

Art. 11

Valore di risarcimento

Il valore di risarcimento è pari ai costi di produzione al momento in cui si verifica il sinistro. Fino a prova contraria si presuppone che il valore di risarcimento corrisponde al valore di assicurazione.

Condizioni generali

Assicurazione di campionari

Se durante il viaggio un campionario o parti di esso vengono venduti, senza essere consegnati, ad un prezzo inferiore al valore di assicurazione in conformità all'art. 10 delle presenti condizioni, il valore di risarcimento corrisponde al prezzo effettivo di vendita.

Art. 12

Somma d'assicurazione

La somma d'assicurazione costituisce il limite massimo del risarcimento per ogni genere di perdita e d'avaria. Per contro la Baloise rimborsa i costi menzionati all'art. 7.3 anche nel caso in cui gli stessi, unitamente a questi risarcimenti, superino la somma d'assicurazione.

Art. 13

Sottoassicurazione

Nel caso in cui la somma d'assicurazione sia inferiore al valore di risarcimento, la copertura assicurativa è operante per la perdita e l'avaria o per i costi solo in proporzione al rapporto tra la somma d'assicurazione ed il valore di risarcimento.

Art. 14

Doppia assicurazione

Il contraente, non appena ne viene a conoscenza, è obbligato a notificare per iscritto o tramite prova per testo alla Baloise l'esistenza di una doppia assicurazione. In caso di doppia assicurazione, la garanzia della Baloise è operante solo in via sussidiaria.

D Premi

Art. 15

Pagamento del premio

Salvo disposizioni contrarie, il premio è fissato in quote annuali. Esso è da saldare anticipatamente, al più tardi alla scadenza specificata nella polizza.

Un premio parziale diventa esigibile al ricevimento della fattura, al più presto all'inizio dell'assicurazione.

Se il premio giunto a scadenza non è pagato, il contraente viene diffidato per iscritto o tramite prova per testo – sotto comminatoria delle conseguenze della mora – ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'inizio della diffida. Se questa rimane senza effetto, l'obbligo di prestazione della Baloise è sospeso a datore dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento del premio, compresi gli interessi e le spese.

Alla scadenza del termine di diffida, la Baloise può inoltre

- disdire immediatamente la polizza,
- far valere i suoi diritti per via legale.

Se, nei due mesi successivi alla scadenza del termine di diffida, la Baloise non ha fatto valere i suoi diritti per via legale, si suppone che egli abbia rinunciato ai premi arretrati e il contratto è da ritenere sciolto.

Art. 16

Compensazione dei premi con le indennità

La Baloise può compensare i premi scaduti con le indennità dovute.

Art. 17

Clausola di adeguamento

All'inizio di un nuovo anno assicurativo la Baloise può modificare la tariffa, i premi e le franchigie. Le modifiche vengono comunicate al contraente al più tardi 30 giorni prima dello scadere dell'anno assicurativo in corso.

In caso di eventuali modifiche alla legislazione o alla giurisprudenza, la Baloise può adeguare le rispettive condizioni contrattuali. Lo stesso si applica qualora la modifica venga stabilita da un'autorità competente.

Se il contraente non è d'accordo con esse, può disdire la parte di contratto contenente le modifiche oppure l'intero contratto di assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve essere presentata per iscritto o tramite prova per testo alla Baloise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.

Art. 18

Rimborso premio

Se il contratto si estingue ante scadenza, la Baloise rimborsa il premio pro rata. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto se

- lo stipulante disdice il contratto assicurativo entro i 12 mesi a seguire dalla conclusione dello stesso in seguito a sinistro
- il contratto d'assicurazione decade in seguito a danno totale risarcito dalla Baloise.

Condizioni generali

Assicurazione di campionari

E Sinistro

Art. 19

Obblighi dell'assicurato

19.1. L'assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Baloise ogni caso di sinistro e di seguire le disposizioni impartite da quest'ultimo. In caso di sinistro l'assicurato è tenuto in particolare

- ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per il recupero e la conservazione della merce come pure per la limitazione del danno; la Baloise può anche intervenire direttamente in questi provvedimenti,
- a far constatare immediatamente il danno dalle autorità preposte (polizia, imprese di trasporto, direzione dell'albergo). In caso di rapina o furto è necessario richiedere un'indagine della polizia con relativo rapporto.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi, l'indennizzo può essere ridotto in misura proporzionale al grado di colpa dell'assicurato.

19.2. Debbono essere salvaguardati i diritti nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili per il verificarsi del danno. In particolare:

- alla consegna della merce, per i danni esternamente riscontrabili dev'essere formulata una riserva per iscritto in presenza dei responsabili,
- i danni presunti devono essere oggetto di opportune riserve, giuridicamente valide e conformemente ai termini legali e contrattuali,
- occorre richiedere la partecipazione dei responsabili ad una constatazione comune del danno,
- non è ammesso accettare proposte di risarcimento dei danni da parte di terzi senza il consenso della Baloise.

L'assicurato è responsabile di ogni azione od omissione che pregiudichi il diritto di rivalsa.

Art. 20

Richiesta di indennizzo

20.1. Il contraente deve dimostrare concretamente che l'evento dannoso si è verificato durante il viaggio assicurato ed è coperto dalla polizza. Inoltre deve fornire i giustificativi che attestano l'ammontare del sinistro. La somma d'assicurazione non è una prova dell'esistenza e del valore delle cose assicurate al momento in cui si verifica il sinistro.

20.2. Dovranno essere inoltrati alla Baloise, unitamente al conteggio del danno, tutti i documenti necessari (fatture, lettere di vettura, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti dei periti, verbali di polizia).

La Baloise è autorizzato a prendere visione dei documenti del contraente relativi alla presente polizza.

Art. 21

Calcolo del danno

- 21.1. In caso di perdita l'ammontare del danno viene calcolato in base al valore di risarcimento nella proporzione esistente fra la parte persa e la totalità.
- 21.2. In caso di avaria vengono rimborsate le spese di riparazione. La Baloise può esigere la riparazione degli oggetti. Se la Baloise rinuncia a far eseguire la riparazione, viene calcolata la differenza tra il valore di risarcimento ed il valore dell'oggetto dopo aver subito il danno.
La Baloise risarcisce pure un eventuale deprezzamento, se questo viene dimostrato.
- 21.3. La Baloise non risponde delle spese per nolo, diritti doganali e d'uso o altre spese che possano essere risparmiare a seguito di un sinistro.
- 21.4. La Baloise non è obbligato a prendere in consegna campionari danneggiati.

Art. 22

Perizia

- 22.1. Se la Baloise e il contraente non trovano un accordo su cause, modalità ed entità del danno, si deve richiedere l'intervento di un perito. In caso di disaccordo sulla scelta del perito, ogni parte ne designerà uno.
Qualora i periti incaricati non raggiungano un accordo circa le cause, le modalità e l'entità del danno, essi dovranno designare un arbitro o farlo nominare dalle autorità competenti.
Il rapporto dei periti deve contenere tutte le indicazioni necessarie per determinare se la Baloise deve rispondere del danno e per calcolare l'importo dello stesso.
- 22.2. Ogni parte si assume i costi del perito da essa nominato; i costi relativi all'arbitro vengono sostenuti da entrambe le parti in uguale misura.

Art. 23

Scadenza del diritto d'assicurazione

Il diritto d'assicurazione è esigibile al più tardi 4 settimane dall'inoltro di tutti i documenti che consentono alla Baloise di verificare la regolarità della richiesta. In caso di dubbio

Condizioni generali

Assicurazione di campionari

riguardo alla legittimazione dell'avente diritto, la Baloise può liberarsi dai suoi obblighi depositando l'importo dell'indennizzo nei termini previsti dalla legge.

Art. 24

Esercizio del diritto di rivalsa

Il contraente cede alla Baloise tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Questa cessione diventa efficace quando la Baloise ha corrisposto la prestazione dovuta. Non è necessaria una dichiarazione di cessione. La Baloise può tuttavia esigere l'emissione di tale documento.

La Baloise può richiedere che il contraente faccia valere i diritti di rivalsa a nome proprio. Le spese sono sostenute dalla Baloise. Questi è autorizzato a designare e ad istruire il legale del contraente.

Se il contraente accetta un indennizzo d'intesa con la Baloise, tale importo viene dedotto dalla prestazione assicurativa.

F Aspetti giuridici

Art. 25

Trapasso di proprietà

Se le cose assicurate cambiano proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all'acquirente.

Per il premio dovuto al momento del cambiamento di proprietà sono responsabili nei confronti della Baloise, sia l'acquirente che il proprietario attuale.

L'acquirente può disdire per iscritto o tramite prova per testo il contratto entro 14 giorni dopo il cambiamento di proprietà. Lo stesso diritto è dovuto alla Baloise entro 14 giorni a partire dal momento che è venuto a conoscenza del cambiamento di proprietà. La disdetta è valida dal momento in cui una delle parti ha ricevuto l'avviso.

Art. 26

Prescrizione

I diritti nei confronti dell'Baloise cadono in prescrizione se non sono fatti valere in sede giudiziaria entro cinque anni dal verificarsi del sinistro.

Art. 27

Diritto applicabile e foro competente

Il contratto soggiace al diritto svizzero. Il foro è Basilea, Svizzera, se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.

Art. 28

Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)

I seguenti articoli della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (Stato 1° gennaio 2022) non sono applicabili: Art. 3, 3a, 6, 14 (capoversi 2 – 4), 20, 21, 28 a 32, 38, 42, 46, 46b, 46c, 47, 50, 54, 95c.

Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi derogano.

Art. 29

Comunicazioni alla Baloise

Tutte le comunicazioni destinate alla Baloise vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all'agenzia che ha emesso la polizza.

Baloise Assicurazione SA

Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch
baloise.ch